

Codice A1012A

D.D. 24 marzo 2021, n. 155

Associazione "Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese- Organizzazione di Volontariato" con sede in Grugliasco (TO). Provvedimenti in ordine all'approvazione del nuovo Statuto.



ATTO DD 155/A1012A/2021

DEL 24/03/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

A1012A - Contratti-persone giuridiche-espropri-usi civici

OGGETTO: Associazione “Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese- Organizzazione di Volontariato” con sede in Grugliasco (TO). Provvedimenti in ordine all’approvazione del nuovo Statuto.

Premesso che:

- Il Presidente dell’Associazione “Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese- Organizzazione di Volontariato”, con sede in Grugliasco (TO) in Via Sabaudia n. 164., ha presentato istanza di iscrizione presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche del nuovo Statuto dell’Associazione;

- lo Statuto è stato modificato al fine di adeguarlo a quanto dispone il D. Lgs. n. 117/2017 – Codice del Terzo Settore;

Visto l’atto rep. n. 35.862 del 28.06.2019, a rogito dell’Avv Giandomenico BONITO notaio in Torino iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo con il quale l’Associazione ha modificato il proprio Statuto e visto il successivo atto rep. n. 36.787 del 16/10/2020, registrato a Torino il 22/10/2020 al n. 41663 Serie 1T, a rogito del medesimo notaio, con il quale l’Associazione, in accoglimento di nostre osservazioni, ha approvato il nuovo Statuto;

Vista la determinazione n. DD 1367/A1419A/2020 del 16/11/2020 con la quale la Direzione Sanità e Welfare – Settore Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale - ha preso atto dell’adeguamento al D. Lgs. n. 117/2017 dello Statuto dell’Associazione oggetto del presente provvedimento;

Vista l’iscrizione dell’Associazione presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche della Regione Piemonte al n.1169 in data 25.09.2014;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, art. 4-6 dell'allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

Vista la D.G.R. n. 39 - 2648 del 02.04.2001 con cui è stato istituito il Registro regionale delle persone giuridiche;

Visto il D.P.R. n. 361/2000;

Visto il Titolo II del Libro I del Codice Civile;

Visto l'art. 14 e segg. del D.P.R. n. 616/77;

Visto il D.Lgs. n. 117/2017;

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli articoli 4 e 16 del D.lgs n. 29/93;
- Visti gli articoli 17 e 18 della L.R. n. 23/08;
- Vista la D.G.R. n. 1 - 3615 del 31/07/2001 avente ad oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private;

determina

di autorizzare l'iscrizione nel Registro Regionale delle persone giuridiche del nuovo Statuto dell'Associazione "Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese- Organizzazione di Volontariato" con sede in Grugliasco (TO) ". Lo statuto dell'Associazione è allegato al presente provvedimento per farne parte integrante.

L'approvazione del nuovo statuto è determinata dall'iscrizione nel suddetto Registro dando atto che con determinazione n. DD 1367/A1419A/2020 del 16/11/2020 la Direzione Sanità e Welfare – Settore Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale - ha preso atto dell'adeguamento statutario dell'Associazione oggetto del presente provvedimento.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.lgs 33/2013, non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, Sezione Amministrazione Trasparente , in quanto non comporta impegno di spesa.

IL DIRIGENTE (A1012A - Contratti-persone giuridiche-espropri-usi

civici)
Firmato digitalmente da Marco Piletta

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹,
archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. SASP_statuto_da_allegare_alla_DD.pdf

Allegato 

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

Allegato "B" al rep. n. 36.787/11.305

"SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO PIEMONTESE ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO"

* * * *

TITOLO 1: DENOMINAZIONE, SEDE E FINALITA', MARCHIO E LIBRI SOCIALI

Art. 1) Denominazione, sede e durata

Il "SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO PIEMONTESE - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO", siglabile in "S.A.S.P. – O.D.V.", ovvero "S.A.S.P.", articolazione regionale del "CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO – ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO" (di seguito C.N.S.A.S.), è una libera associazione regionale, apolitica, apartitica e senza scopo di lucro, ispirata ai principi di solidarietà e fiducia reciproca tra i soci.

Il S.A.S.P., ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m. e i., è un'Organizzazione di Volontariato, che agisce ai sensi del presente Statuto, delle leggi nazionali e regionali in attuazione dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

E' dotato di Personalità Giuridica ed iscritto nel Registro Regionale centralizzato delle Persone Giuridiche della Regione Piemonte al n. 1169 a far data dal 25 settembre 2014.

La sede legale è in Grugliasco (TO), in Via Sabaudia n. 164.

La sua durata è a tempo indeterminato.

Art. 2) Finalità ed attività d'istituto

Il S.A.S.P. svolge ed attua un pubblico servizio ed un servizio di pubblica utilità ed esercita in via principale attività di interesse generale, per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali con l'obiettivo primario di garantire il soccorso sanitario, il soccorso tecnico e le attività di protezione civile così come espressamente previsto dalla Legge 26 gennaio 1963, n. 91; dalla Legge della Regione Piemonte del 30 maggio 1980, n. 67 e s.m.i., dalla Legge 24 dicembre 1985, n. 776; dalla Legge 18 febbraio 1992 n. 162; dalla Legge 21 marzo 2001, n. 74; dalla Legge 27 dicembre 2002, n. 289; dalla Legge 26 gennaio 2010, n. 26; dal D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 97, oltre che riconosciuto e disciplinato dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m. e i. e dalla Legge 11 agosto 2018, n. 96.

Scopi del S.A.S.P. sono, infatti, il perseguimento delle finalità di seguito indicate ed in particolare:

a) effettuare gli interventi di ricerca e soccorso, recupero e trasporto sanitario e non sanitario degli infortunati, dei pericolanti e dei soggetti in imminente pericolo di vita, nonché di quelli a rischio evolutivo sanitario, dei dispersi e degli scomparsi, il recupero e il trasporto dei caduti in ambiente montano, ipogeo e in ogni altro ambiente ostile ed impervio del territorio regionale e nazionale, in stretta collaborazione con il Sistema di emergenza-urgenza sanitaria delle Regioni e delle Province autonome per le quali lo stesso C.N.S.A.S. rappresenta "riferimento esclusivo" per l'attuazione del soccorso sanitario ai sensi dell'art. 2, comma 2 della Legge 21 marzo 2001, n. 74;

b) effettuare, quale struttura nazionale del Servizio nazionale della

protezione civile ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, gli interventi di ricerca, soccorso, recupero e trasporto in caso di emergenze o calamità nell'ambito delle proprie competenze istituzionali e degli obblighi di legge previsti, nonché coadiuvare il Servizio stesso nella tutela dei beni artistici e culturali;

c) informare, formare, addestrare e aggiornare il socio nell'ambito delle normative vigenti in materia, degli indirizzi e delle direttive impartite dall'Assemblea nazionale e regionale, dalla Direzione nazionale e regionale dalle Scuole nazionali e regionali del C.N.S.A.S.;

curare, per quanto di competenza, la formazione, l'aggiornamento e la verifica del personale del Servizio sanitario nazionale secondo quanto disposto dalla Legge 21 marzo 2001, n. 74;

d) attuare la prevenzione e la vigilanza degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, sci- alpinistiche, escursionistiche e degli sport di montagna, delle attività speleologiche e di ogni altra attività connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale, ivi comprese le attività professionali, svolte in ambiente montano, ipogeo e in ambienti ostili e impervi del territorio nazionale;

e) creare, implementare, sviluppare tecniche e tecnologie, materiali ed attrezzature, dispositivi di vario genere e natura espressamente rivolti a potenziare ed ottimizzare la propria attività;

f) collaborare con gli Enti e le Amministrazioni dello Stato, con Enti nazionali e locali, con soggetti pubblici e privati, per il raggiungimento delle finalità d'istituto di cui ai punti precedenti, anche attraverso la stipula di contratti, convenzioni, protocolli e atti di indirizzo;

g) aderire o associarsi ad associazioni, fondazioni, organismi nazionali e internazionali che non siano in contrasto con le finalità di cui ai punti precedenti e che non ne limitino l'autonomia.

Il S.A.S.P. attua quanto previsto nei punti precedenti attraverso la stipula di specifici contratti, convenzioni e protocolli con il Servizio sanitario regionale, con le strutture della Protezione civile regionali, con Enti pubblici e privati e con soggetti privati.

Art. 3) Raccolta fondi

Il S.A.S.P. effettua, altresì, iniziative allo scopo di finanziare le attività di interesse generale richiamate al precedente articolo, attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. Il S.A.S.P., inoltre, provvede alla raccolta di fondi anche in forma organizzata e continuativa, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Art. 4) Marchio

Il S.A.S.P. utilizza il marchio registrato dal C.N.S.A.S. costituito dalla locuzione CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO e dal simbolo grafico di cui all'allegato sub A al presente Statuto, il cui utilizzo è disciplinato dai diritti acquisiti con la registrazione dello stesso, oltre che dal Regolamento generale e dal Regolamento di utilizzo del marchio.

E' previsto l'utilizzo, nei modi e nelle forme previste dal Regolamento regionale, della scritta che identifica il Servizio regionale Piemontese: S.A.S.P.

Art. 5) Libri sociali

Il S.A.S.P., nel rispetto della legislazione sulla privacy, anche in formato elettronico, detiene ed aggiorna periodicamente:

- a) il libro dei soci suddivisi per categoria;
- b) il libro delle adunanze dell'Assemblea regionale e delle rispettive deliberazioni;
- c) il libro delle adunanze della Direzione regionale e delle rispettive deliberazioni;
- d) il libro delle adunanze dell'Organo di Controllo.

Il socio ha diritto di accedere ai libri per consultazione presso gli uffici della direzione regionale con istanza prodotta in forma scritta, contenente la motivazione e l'uso che ne intende fare.

TITOLO 2 – SOCI

Art. 6) Categorie dei Soci

Sono previste le seguenti categorie di soci:

- a) ordinario;
- b) giovane;
- c) emerito;
- d) onorario;
- e) benemerito.

Art. 7) Requisiti di ammissione del socio ordinario

Può presentare richiesta di ammissione colui che sia in possesso dei seguenti requisiti previsti dallo statuto nazionale del C.N.S.A.S.:

- a) maggiore età;
- b) non aver superato il 45° anno di età, salvo deroga motivata deliberata dalla Direzione regionale del S.A.S.P.;
- c) iscrizione in corso di validità al C.A.I.;
- d) non aver subito condanne passate in giudicato come declinate dal Regolamento generale;
- e) superamento delle prove di selezione qualora previste dai Piani formativi nazionali;
- f) idoneità prevista dal Regolamento generale che disciplina in dettaglio le modalità di ammissione e permanenza del socio nel C.N.S.A.S.

La Direzione regionale delibera l'ammissione del socio.

Art. 8) Soci ordinari

E' socio ordinario colui che, condividendo lo spirito solidaristico del Corpo, le sue finalità istituzionali, il rapporto e il vincolo fiduciario tra soci, tra soci e organi, accettando di operare con correttezza, lealtà e spirito di collaborazione, nel rispetto consapevole delle norme statutarie, regolamentari, tecniche e delle disposizioni impartite, abbia ottenuto l'iscrizione nel libro dei soci.

Il socio è inquadrato nel Servizio Regionale S.A.S.P. in quanto nella Regione Piemonte è ubicato il suo domicilio prevalente ed opera di norma nella Delegazione di soccorso di riferimento.

La qualità di socio C.N.S.A.S. decade con la perdita della qualità di socio del C.A.I., per dimissioni, per inattività, per inidoneità tecnica o attitudinale, per esclusione, per la perdita dell'appartenenza al C.A.I. o per limite di età fissato in 75 (settantacinque) anni.

La qualità di socio non è trasmissibile. I soci ordinari sono suddivisi in:

- a) soci tecnici con limite di età fissato in 70 (settanta) anni;
- b) soci collaboratori.

E' socio ordinario tecnico, il socio che, avendo superato le prove di selezione previste dai Piani formativi nazionali, ne consegue e mantiene una delle qualifiche previste così come espressamente specificato nel Regolamento generale.

E' socio ordinario collaboratore quel socio, che, pur non avendo conseguito o mantenuto una delle qualifiche dei Piani formativi nazionali, fa parte del Corpo in relazione a specifiche riconosciute esperienze e capacità personali funzionali allo svolgimento di compiti di supporto logistico, gestionale, organizzativo e amministrativo.

Il socio ordinario ha diritto di elettorato attivo e passivo, nonché di assumere incarichi secondo quanto previsto dall'ordinamento interno del C.N.S.A.S.

Ha, inoltre, diritto:

- a) di partecipare alla vita associativa;
- b) essere informato delle attività promosse dal Corpo;
- c) operare in condizioni di sicurezza, ovvero conoscere gli scenari di rischio, essere sottoposto a controllo sanitario o dove prevista, a sorveglianza sanitaria;
- d) operare sotto la copertura di idonee polizze assicurative per gli infortuni, per la responsabilità civile verso terzi e per la tutela legale;
- e) ottenere il trasferimento ad altra organizzazione periferica.

L'operato e la condotta del socio ordinario devono sempre conformarsi ai principi e agli obblighi di seguito indicati:

- a) svolgersi nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari, delle procedure operative e delle disposizioni impartite dagli organi e loro delegati;
- b) considerare il rapporto ed il vincolo fiduciario tra soci, tra soci e organi quale elemento fondante dell'appartenenza al Corpo;
- c) aderire e collaborare scrupolosamente alle funzioni e ai compiti che gli vengono assegnati;
- d) mantenere un adeguato livello addestrativo, secondo i criteri stabiliti dall'ordinamento interno del C.N.S.A.S., astenendosi da condotte non conformi al vincolo fiduciario;
- e) controllare e mantenere in buono stato i dispositivi di protezione individuale e collettiva, le attrezzature ed i materiali che gli sono assegnati per esclusive ragioni di servizio, segnalando qualsiasi difetto al proprio organo di riferimento o al suo delegato;
- f) partecipare alle attività organizzate dalla struttura di appartenenza;
- g) partecipare agli eventi addestrativi previsti dal piano formativo di riferimento, con esclusione di quanti rivestono incarichi dirigenziali di Presidente nazionale, regionale o provinciale e rispettivi Vice e di Consigliere Nazionale;
- h) astenersi dall'utilizzare la propria appartenenza al C.N.S.A.S. per finalità che non siano specificatamente stabilite dallo Statuto, dal Regolamento generale e da ogni ulteriore Regolamento, evitando qualsiasi forma di esibizione non consona alla tradizione del Corpo;
- i) non svolgere al di fuori del C.N.S.A.S., se non preventivamente autorizzate per iscritto dal Presidente regionale o nazionale secondo le specifiche competenze, attività formative o addestrative che abbiano attinenza con gli obblighi di legge del Corpo;
- j) non intrattenere rapporti con gli organi di stampa, né utilizzare i

social media con richiami iconografici al C.N.S.A.S. di qualsiasi genere, se non espressamente acconsentito dai membri della Direzione nazionale o di quella regionale che sono diversamente autorizzati a farlo.

Art. 9) Aspirante socio

La richiesta di ammissione al C.N.S.A.S. può essere preceduta da un periodo quale aspirante socio.

Il richiedente, che detenga i requisiti di cui all'art. 7, assume la qualifica di aspirante socio, la quale non comporta alcuna delle prerogative del socio ordinario, così come espressamente specificato nel Regolamento generale, fatti salvi gli obblighi addestrativi funzionali al conseguimento dei requisiti tecnici e attitudinali per l'iscrizione quale socio e la copertura assicurativa.

Lo status di aspirante socio può durare al massimo tre anni.

Art. 10) Soci giovani

Il Servizio regionale può costituire Sezione giovanile, composta da giovani soci C.A.I. di età non inferiore ad anni 14 (quattordici) e non superiore ad anni 19 (diciannove), per formare e diffondere tra gli stessi i principi e i valori del volontariato ispiratori del C.N.S.A.S.

Il Regolamento generale disciplina le norme relative all'ammissione dei soci giovani ed alla costituzione della relativa Sezione.

I soci giovani possiedono i diritti e doveri previsti dal Regolamento nell'ambito della Sezione giovanile di appartenenza.

Art. 11) Soci emeriti

Il Presidente nazionale del C.N.S.A.S. può nominare socio emerito del C.N.S.A.S., su proposta del Presidente del S.A.S.P. quel socio che, all'atto della sua cessazione dai ruoli, si sia particolarmente distinto nell'espletamento del proprio servizio.

La nomina avviene secondo modalità stabilite dal Regolamento Generale.

Il socio emerito non esercita i diritti e non è sottoposto ai doveri previsti per il socio ordinario, ma può partecipare ai momenti aggregativi del Corpo.

Art. 12) Soci onorari

Il Presidente regionale del S.A.S.P. può nominare socio onorario del C.N.S.A.S. una persona fisica o giuridica, un ente o un'associazione, che si sia distinta nel settore del soccorso alpino e speleologico, ancorché non appartenente al C.N.S.A.S. e/o al C.A.I., o abbia fattivamente contribuito e sostenuto le attività del C.N.S.A.S. a livello nazionale, regionale e/o provinciale.

La nomina avviene secondo modalità stabilite dal Regolamento Generale.

Il socio onorario non esercita i diritti e non è sottoposto ai doveri previsti per il socio ordinario, ma può partecipare ai momenti aggregativi del Corpo.

Art. 13) Soci benemeriti

Il Presidente regionale del S.A.S.P. può nominare socio benemerito una persona fisica, un ente o un'associazione, non appartenente al C.N.S.A.S. e/o al C.A.I., che abbia contribuito e sostenuto fattivamente le attività del C.N.S.A.S. a livello nazionale, regionale e/o provinciale.

La nomina avviene secondo modalità stabilite dal Regolamento Generale.

Il socio benemerito non esercita i diritti e non è sottoposto agli obblighi previsti per i soci ordinari e può partecipare ai momenti aggregativi e culturali del Corpo.

Art. 14) Status particolare del socio

Il socio deve prestare la propria attività in modo volontario e senza fine di

lucro secondo quanto disposto dall'art. 3 della Legge 21 marzo 2001, n. 74. Il S.A.S.P. in caso di particolare necessità, in presenza di prestazioni specifiche ad alto contenuto tecnico, amministrativo o gestionale, anche al fine di ottemperare agli obblighi di legge, può assumere lavoratori dipendenti, avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di collaborazioni coordinate e continuative, anche ricorrendo ai propri associati. Al socio possono essere attribuite delle indennità anche in base a quanto concesso dall'art. 17, comma 7 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m. e i. Il Regolamento per l'affidamento incarichi ai soci definisce le figure e le attività indennizzabili, oltre a disciplinare i limiti e le modalità con le quali queste indennità possono venire eventualmente corrisposte.

Art. 15) Incompatibilità e conflitto di interessi

Allo scopo di evitare eventuali profili di incompatibilità e possibili conflitti di interesse, viene espressamente previsto che:

a) le cariche di Capo Stazione, Delegato, Presidente regionale e rispettivi Vice sono tra loro reciprocamente incompatibili;

b) le cariche di Capo Stazione, Delegato, Presidente regionale e rispettivi Vice sono, altresì, incompatibili con quelle degli Organi di Controllo, di Revisore legale e del Collegio dei Probiviri, oltre che con i Direttori delle Scuole nazionali e regionali;

c) la carica di Presidente regionale è sempre incompatibile con l'esercizio delle figure indennizzabili ad elevata attività professionale specialistica del C.N.S.A.S. di cui all'apposito Regolamento per l'affidamento incarico ai soci;

d) le cariche di Vice Presidente regionale, Delegato e Vice Delegato, che percepiscono indennità per lo svolgimento di attività qualificanti e specializzanti la funzione del C.N.S.A.S., identificate dal Regolamento di cui alla lettera c), sono incompatibili con l'esercizio delle figure ad elevata attività professionale specialistica del C.N.S.A.S. di cui al precedente punto, qualora queste risultino indennizzate.

Il Regolamento per l'affidamento incarico ai Soci, disciplina in dettaglio le suddette incompatibilità e il divieto di cumulo di cariche, oltre che l'ammontare delle indennità a vario titolo percepite; il Regolamento disciplina, inoltre, la sussistenza di incompatibilità e conflitto di interessi delle predette cariche sociali e l'esercizio di attività lavorative e/o professionali esercitate al di fuori del C.N.S.A.S.

Eventuali deroghe vengono stabilite ed attuate dalla sola Direzione nazionale, fatto salvo che non riguardino i membri di quest'ultima, per la cui azione è espressamente prevista l'esclusiva funzione dell'Assemblea nazionale.

TITOLO 3 – STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Art. 16) Organi centrali

Sono Organi centrali del S.A.S.P. l'Assemblea regionale, il Presidente regionale, la Direzione regionale, l'Organo di controllo, il Revisore legale, ove nominato, il Collegio dei Probiviri e l'eventuale Presidente onorario.

Art. 17) Organizzazione centrale

Il S.A.S.P. può individuare specifici settori di intervento funzionali nelle aree della direzione, amministrazione, organizzazione e gestione complessiva del Servizio regionale.

Il Regolamento generale specifica i settori di intervento, disciplina in

dettaglio le modalità di conferimento delle eventuali deleghe ai Consiglieri regionali, della nomina di eventuali Direttori, l'identificazione dei ruoli, delle mansioni, dei limiti d'azione e delle responsabilità.

TITOLO 4 – ORGANI CENTRALI

Art.18) Assemblea regionale

L'Assemblea regionale è l'organo sovrano e deliberativo del S.A.S.P.

L'Assemblea è composta dal Presidente, che la presiede, da non più di due Vice Presidenti di cui uno Vicario, dai Delegati e Vice Delegati, dai Capi Stazione.

Compiti dell'Assemblea regionale sono, in particolare:

- a) eleggere e revocare il Presidente regionale ed i Vice Presidenti;
- b) eleggere al suo interno, se il Servizio ne detiene i requisiti, i membri aggiuntivi dell'Assemblea nazionale;
- c) approvare e modificare il presente Statuto, il Regolamento generale regionale e i Regolamenti di propria competenza;
- d) approvare i programmi generali di attività predisposti dalla Direzione regionale;
- e) approvare i bilanci;
- f) nominare e revocare i membri dell'Organo di Controllo e, là ove necessario, del Revisore legale dei conti;
- g) autorizzare l'acquisto e l'alienazione di beni immobili e di beni mobili registrati;
- h) sciogliere una Stazione, proporre l'istituzione o lo scioglimento di una Zona.

Le deliberazioni dell'Assemblea regionale sono sempre vincolanti per la Direzione regionale, per i Consigli di Zona e per le Stazioni.

Gli associati possono assistere alle Assemblee regionali.

Le ulteriori funzioni dell'Assemblea sono disciplinate dal Regolamento generale del C.N.S.A.S. e dal Regolamento del S.A.S.P.

Le modalità di convocazione dell'Assemblea, la verifica del numero legale ed i quorum delle deliberazioni sono regolate dal successivo art. 37.

Le caratteristiche delle candidature e le modalità di gestione tecnica delle Assemblee di carattere elettivo sono disciplinate dal Regolamento generale.

Art. 19) La Direzione Regionale

La Direzione regionale è l'organo esecutivo del S.A.S.P., è sempre formato da un numero dispari ed è costituito almeno dal Presidente, dal Vice Presidente Vicario e da un altro Vice Presidente se eletto, nonché dal Delegato di ciascuna Zona.

La Direzione regionale ha il compito di:

- a) adottare tutti i provvedimenti necessari all'attuazione delle linee di indirizzo e dalle deliberazioni assunte dall'Assemblea regionale e dagli organi superiori;
- b) pianificare ed attuare i criteri generali di organizzazione del Servizio, anche con la predisposizione e l'adozione esecutiva di specifici Regolamenti approvati e/o ratificati dall'Assemblea regionale, là ove necessario, dalla Direzione nazionale;
- c) individuare le Scuole e le Commissioni tecniche ritenute necessarie per le finalità istitutive;
- d) predisporre i bilanci e trasmettere i rendiconti economico-finanziari in ragione delle disposizioni di carattere regionale;

e) proporre ai Soci, ovvero all'Assemblea regionale le modifiche allo Statuto del Servizio e, preventivamente, sottoporle alla Direzione nazionale;

f) provvedere all'assunzione dei dipendenti, nonché provvedere all'assegnazione di incarichi e consulenze, anche nell'ambito dei propri Soci, secondo disposizioni del Regolamento per l'affidamento di incarichi ai soci;

g) commissariare una Stazione e richiedere lo scioglimento di una Stazione;

h) emettere i provvedimenti cautelari e disciplinari di propria competenza;

i) svolgere ogni altra attività prevista o richiesta per il raggiungimento delle finalità d'istituto e per l'osservanza degli obblighi di legge, nonché tutte le altre funzioni e disposizioni previste dal Regolamento generale, dal Regolamento disciplinare, dai Regolamenti nazionali, oltre che dallo Statuto e Regolamento del S.A.S.P.

Le modalità di convocazione, la verifica del numero legale ed i quorum delle deliberazioni sono regolate dal successivo art. 38. Le caratteristiche delle candidature e le modalità di gestione tecnica delle Assemblee di carattere elettivo sono disciplinate dal Regolamento generale.

Art. 20) Presidente regionale e Vice Presidenti regionali

Il Presidente regionale è il rappresentante legale del S.A.S.P., ne rappresenta l'unità morale ed etica in stretta sintonia operativa e di intenti con le disposizioni dell'Assemblea nazionale, del Presidente nazionale e della Direzione nazionale.

Il Presidente e i Vice Presidenti vengono eletti dall'Assemblea regionale tra i soci S.A.S.P. Il Presidente è componente di diritto dell'Assemblea Nazionale del C.N.S.A.S.

Il Presidente regionale ha il compito di:

a) convocare e presiedere la Direzione regionale e l'Assemblea regionale dando esecuzione alle delibere di entrambi gli Organi;

b) sovrintendere all'organizzazione del servizio coordinando e dirigendo le attività addestrative e operative di competenza, ivi incluse le emergenze di protezione civile di competenza regionale o provinciale;

c) dirigere le operazioni delle attività congiunte tra Zone di Soccorso;

d) sovrintendere l'attività del personale dipendente e delle collaborazioni;

e) sovrintendere e coordinare le attività delle Scuole regionali;

f) sovrintendere e coordinare la formazione e l'attività operativa di elisoccorso;

g) costituire secondo necessità commissioni tecniche e gruppi di lavoro che dirige e coordina;

h) rappresentare il Servizio nei rapporti con gli Enti Locali e gli Enti dello Stato sul territorio regionale e curare all'interno della regione i rapporti con enti, amministrazioni, associazioni e istituzioni e stipulare convenzioni, protocolli di intesa ed operativi, dichiarazioni di principio e quant'altro sia ritenuto utile al fine di promuovere, intensificare e finanziare le attività;

i) proporre richieste di finanziamento di progetti tesi allo sviluppo del Servizio regionale a enti regionali, nazionali ed europei, stabilendo all'uopo anche sinergie e collaborazioni con organizzazioni ed enti, previo nulla osta della Direzione nazionale per quelli di carattere nazionale;

j) curare l'applicazione delle direttive e degli indirizzi dell'Assemblea Nazionale, del Presidente e della Direzione Nazionale del C.N.S.A.S. mantenendo relazioni attive con entrambi gli organismi e con i suoi rappresentanti;

k) operare in collaborazione e secondo il coordinamento del Presidente nazionale nelle calamità di particolare rilievo o nelle attività che richiedano il coinvolgimento del C.N.S.A.S. quale struttura operativa nazionale ai sensi del D.Lgs. 2 gennaio 2018 n. 1;

l) trasmettere al Consiglio Nazionale del C.N.S.A.S. tutti gli atti e le delibere;

m) predisporre e trasmettere annualmente al Presidente Nazionale e alla Direzione Nazionale del C.N.S.A.S. tutti gli elenchi degli iscritti al C.N.S.A.S., oltre ai nominativi dei Soci di cui si propone la nomina a Soci emeriti o Soci onorari;

n) provvedere a mantenere i contatti con gli organi di informazione e di stampa direttamente o a mezzo di persona di sua fiducia per quanto di rilevanza regionale;

o) nominare i soci onorari e i soci benemeriti.

I Vice Presidenti coadiuvano il Presidente in tutte le sue funzioni. Il Vice Presidente Vicario lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento senza necessità di delega.

Art. 21) Presidente onorario

L'Assemblea regionale può nominare, su proposta della Direzione regionale del S.A.S.P., Presidente onorario del S.A.S.P. quel socio che abbia ottenuto dimostrati meriti eccezionali. Il Presidente onorario può partecipare ai momenti aggregativi del Corpo.

Art. 22) Organo di Controllo

L'Assemblea regionale del S.A.S.P, su proposta della Direzione regionale del S.A.S.P., nomina con incarico triennale i membri dell'Organo di Controllo, scelti tra non soci del C.N.S.A.S.

I membri dell'Organo di Controllo devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Legali dei Conti e vengono nominati con incarico triennale dall'Assemblea regionale del S.A.S.P. su proposta della Direzione regionale del S.A.S.P.

L'Organo di Controllo può essere anche monocratico.

I compiti dell'Organo di Controllo sono quelli sanciti dalla normativa vigente. L'Organo di Controllo in particolare vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Per i componenti dell'Organo di Controllo, il S.A.S.P può stabilire un compenso, oltre al mero rimborso delle spese sostenute per la funzione svolta.

Il Regolamento generale determina in dettaglio le modalità con cui opera l'Organo di Controllo.

Art. 23) Revisore legale

L'Assemblea regionale del S.A.S.P, su proposta della Direzione regionale del S.A.S.P., ove previsto dalla legge, nomina un Revisore legale dei conti con incarico triennale, scelto tra non soci del C.N.S.A.S. e non appartenente all'Organo di Controllo, o una società di revisione legale iscritta

nell'apposito registro, allorché sussistano i requisiti previsti dalla normativa di riferimento. Il Regolamento generale determina in dettaglio le modalità con cui opera il Revisore legale.

Art. 24) Collegio dei Proviviri

Come previsto dall'art. 26 dello Statuto nazionale del C.N.S.A.S. il Collegio dei Proviviri è un organo nazionale nominato in seno al C.N.S.A.S., composto da tre soci nominati dall'Assemblea nazionale col compito di effettuare il tentativo di conciliazione obbligatorio su controversie insorte tra i soci del C.N.S.A.S. o tra soci ed organi del C.N.S.A.S. o tra organi e strutture del C.N.S.A.S., con esclusione di ogni competenza sui procedimenti relativi alla perdita della qualità di socio ed a quelli disciplinari. In caso di esito negativo della conciliazione le parti hanno facoltà di procedere secondo quanto disposto dal successivo art. 39.

Il Collegio dei Proviviri svolge ogni altra funzione ad essa demandata dal Regolamento generale e dagli altri Regolamenti del C.N.S.A.S.

TITOLO 5 - PATRIMONIO E BILANCIO

Art. 25) Patrimonio – Devoluzione in caso di estinzione o scioglimento

Il patrimonio del S.A.S.P. è costituito:

a) dai beni mobili, mobili registrati e immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo e acquisiti nei modi e nelle forme previste dalla legge;

b) dai contributi e finanziamenti pubblici ad esso destinati da leggi e provvedimenti;

c) da contributi, erogazioni e lasciti da parte di enti pubblici, privati, amministrazioni e persone fisiche e da convenzioni con gli stessi;

d) dai contributi volontari degli associati;

e) dai proventi derivanti da attività commerciali marginali, realizzate per il perseguimento degli scopi istituzionali;

f) dagli avanzi di gestione dei precedenti esercizi.

Il patrimonio è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività istituzionali ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità indicate nel precedente art. 2.

In caso di estinzione o scioglimento per qualunque causa, il S.A.S.P., compatibilmente con la vigente normativa, devolve il patrimonio residuo al C.N.S.A.S. nazionale, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 26) Bilancio e scritture contabili. Bilancio sociale.

Divieto distribuzione di utili.

L'esercizio finanziario del S.A.S.P. decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Bilancio consuntivo, redatto ai sensi della vigente normativa in materia e corredato dalla relazione dell'Organo di Controllo, insieme al Bilancio preventivo sono presentati all'Assemblea regionale entro il 30 giugno di ogni anno.

Su indicazione del Presidente, l'Assemblea regionale decide sulla destinazione dell'eventuale avanzo di gestione, mantenendo comunque l'assenza di ogni fine di lucro e finalizzando lo stesso espressamente agli scopi istituzionali del C.N.S.A.S., ivi incluse le eventuali attivazioni previste dallo specifico Regolamento modalità di attivazione del fondo di solidarietà regionale.

Il bilancio sociale del S.A.S.P. viene depositato presso il Registro unico

nazionale del Terzo settore e pubblicato sul proprio sito internet ufficiale.

Il S.A.S.P. non può distribuire, anche in modo indiretto così come previsto dalla vigente normativa, utili e avanzi di gestione, comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Il S.A.S.P. ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO 6 – COMPONENTI S.A.S.P.

Art. 27) Componenti

La componente "alpina" e la componente "speleologica" del S.A.S.P., pur nella loro specificità tecnica, operano in completa sinergia e totale intesa per il raggiungimento comune delle finalità di cui all'art. 2.

Nel Regolamento generale viene, altresì, disciplinata l'organizzazione nazionale di entrambe le componenti anche allo scopo di garantire il massimo coinvolgimento ed interazione operativa.

TITOLO 7 – ORGANIZZAZIONE PERIFERICA

Art. 28) Zone di soccorso - Delegazioni

Il territorio di pertinenza del S.A.S.P. è ricoperto da più Delegazioni di soccorso alpino e di soccorso speleologico. Il numero ed i confini delle Zone di soccorso vengono definiti dalla Direzione regionale e sono sottoposti all'approvazione della Direzione nazionale.

Art. 29) Stazioni di soccorso

I soci di ciascuna Delegazione sono inquadrati su base territoriale in Stazioni di soccorso, rispettivamente alpine o speleologiche. Ogni Stazione è composta da un minimo di 12 soci.

Una Stazione viene istituita, accorpata o sciolta dall'Assemblea regionale su proposta della Direzione regionale.

Una Stazione detiene la propria competenza su uno o più comuni contermini.

L'Assemblea dei soci della Stazione elegge un Capo Stazione e sino a due Vice Capo Stazione, di cui uno con funzioni vicarie, preposti al regolare funzionamento del servizio sul territorio di competenza.

Le ulteriori funzioni dell'Assemblea sono disciplinate dal Regolamento del S.A.S.P.

Le modalità di convocazione, la verifica del numero legale ed i quorum delle deliberazioni sono regolate dal successivo art. 37.

Le caratteristiche delle candidature e le modalità di gestione tecnica delle Assemblee di carattere elettivo sono disciplinate dal Regolamento generale.

Art. 30) Capo Stazione

La Stazione è coordinata e diretta dal Capo Stazione che ne è anche istituzionalmente il responsabile ed il rappresentante.

Al Capo Stazione, che risponde in via diretta al Delegato ovvero al Presidente regionale spetta:

- a) coordinare le complessive attività della Stazione;
- b) pianificare le attività di addestramento e formazione di propria competenza;

c) dirigere le operazioni di soccorso nell'ambito delle convenzioni e dei protocolli operativi vigenti, oltre che in aderenza alle specifiche normative di riferimento e alle direttive degli organi superiori;

d) mantenere nel territorio di propria competenza i contatti ed i rapporti con gli Enti Locali e gli Enti dello Stato, senza facoltà di stipulare atti in assenza di delega del Presidente regionale;

e) provvedere all'organizzazione dei Soci della Stazione in base alle precise necessità della stessa e secondo quanto previsto dalle deliberazioni di propria competenza e quelle degli Organi superiori;

f) rispondere di tutti i materiali e le dotazioni strumentali in carico alla Stazione, dei finanziamenti e dei contributi trasferiti dagli organi superiori e di quelli riscossi dalla Stazione stessa a nome e per conto del S.A.S.P.;

g) predisporre e trasmettere annualmente alla segreteria regionale l'elenco aggiornato dei Soci della Stazione;

h) proporre al Presidente regionale i Soci che, cessati dai ruoli, possono essere nominati Soci meriti;

i) predisporre tutti gli atti richiesti dai Regolamenti del S.A.S.P. o dalle disposizioni degli organi superiori, tra cui i rapporti di intervento di soccorso e gli atti che compongono il bilancio;

j) emettere i provvedimenti cautelari e disciplinari di propria competenza.

Il Vice Capo Stazione vicario lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento senza necessità di delega.

Art. 31) Consiglio di Zona

Nelle Zone – Delegazioni di soccorso, si costituisce il Consiglio di Zona, composto dai Capi Stazione, e, di norma, dai Vice Capi Stazione vicari di quella Zona, nonché dal Delegato di Zona e da non più di due Vice Delegati di cui uno vicario, secondo quanto anche previsto dal Regolamento Generale.

Le ulteriori funzioni del Consiglio di Zona sono disciplinate dal Regolamento Generale del C.N.S.A.S. e dal Regolamento del S.A.S.P.

Le modalità di convocazione, la verifica del numero legale ed i quorum delle deliberazioni sono regolate dal successivo art. 38.

Le caratteristiche delle candidature e le modalità di gestione tecnica delle Assemblee di carattere elettivo sono disciplinate dal Regolamento generale.

Art. 32) Delegato di Zona

Al Delegato di Zona, che presiede il Consiglio di Zona e risponde in via diretta al Presidente regionale, spetta:

a) dirigere la complessiva attività della Zona e coordinare quella delle Stazioni;

b) pianificare le attività di addestramento e formazione di propria competenza;

c) coordinare e dirigere le operazioni di soccorso, qualora si riscontrino limiti territoriali o operativi nelle Stazioni, nell'ambito delle convenzioni e dei protocolli operativi vigenti, oltre che in aderenza alle specifiche normative di riferimento e alle direttive degli organi superiori;

d) mantenere nella zona di competenza i contatti ed i rapporti con gli Enti Locali e gli Enti dello Stato, stipulando qualora necessario, gli atti su delega del Presidente regionale;

e) rispondere di tutti i materiali e le dotazioni strumentali in carico

alla Zona, dei finanziamenti e dei contributi trasferiti dagli organi superiori e di quelli riscossi dalla Zona stessa a nome e per conto del C.N.S.A.S.-S.A.S.P.;

f) predisporre tutti gli atti richiesti dai Regolamenti del S.A.S.P. o dalle disposizioni degli organi superiori, tra cui i rapporti di intervento di soccorso e gli atti che compongono il bilancio;

g) trasmettere alla Direzione regionale le relazioni e le proposte deliberative volte ad ottimizzare la complessiva attività della Zona, ovvero del Servizio;

h) attuare tutte le funzioni eventualmente delegate dal Presidente regionale;

i) emettere i provvedimenti cautelari e disciplinari di propria competenza.

Il Vice Delegato o i Vice Delegati coadiuvano il Delegato in tutte le sue funzioni. Il Vice Delegato Vicario lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento senza necessità di delega.

TITOLO 8 – DURATA CARICHE ELETTIVE

Art. 33) Durata cariche elettive e dimissioni

Tutte le cariche elettive hanno durata triennale e possono essere ricoperte anche per più mandati consecutivi.

Ogni socio può ricoprire per un numero massimo di quattro mandati consecutivi le cariche di: Capo Stazione, Delegato, Presidente regionale, e rispettivi vice.

I membri dell'Organo di Controllo possono durare in carica per quattro mandati consecutivi.

Il mandato della carica si ritiene compiuto con il superamento di almeno due terzi della durata triennale prevista.

Decorsi tutti i mandati previsti per le rispettive cariche non è consentita la candidatura per la medesima carica se non è decorso un periodo di almeno tre anni.

In caso di dimissioni anticipate e sino ad indizione di nuove elezioni subentra sempre il Vice con funzioni di vicario.

Le elezioni in caso di dimissioni o termine del mandato devono essere previste entro 30 (trenta) giorni per tutte le cariche, ad esclusione del Presidente regionale e dei suoi vice previste in 60 (sessanta) giorni.

I nuovi eletti in caso di dimissioni decadono alla scadenza naturale del mandato di ciascuna rispettiva carica.

Il Regolamento generale stabilisce, inoltre, altre caratteristiche delle cariche elettive.

TITOLO 9 – SANZIONI DISCIPLINARI E SCIOGLIMENTO

Art. 34) Provvedimenti disciplinari

Il socio che si renda responsabile di negligenze, mancanze o irregolarità nel corso di tutte le attività del S.A.S.P. o di comportamenti lesivi degli interessi o del buon nome dello stesso S.A.S.P., a seconda della gravità dei casi, può essere sanzionato da: richiamo, ammonizione, diffida, rimozione da eventuali incarichi, sospensione dai ruoli ed esclusione, secondo quanto disposto dal presente Statuto e dal Regolamento disciplinare del C.N.S.A.S.

Art. 35) Commissario

In casi particolarmente gravi che coinvolgessero una Delegazione, o una Stazione è possibile la nomina di un Commissario con compiti, poteri e

durata opportuni descritti nel Regolamento generale.

Il commissariamento di una Delegazione spetta alla Direzione nazionale mentre quello di una Stazione spetta alla Direzione regionale del S.A.S.P.

Art. 36) Scioglimento delle articolazioni territoriali

Lo scioglimento di una Stazione è deliberato dall'Assemblea del S.A.S.P. su proposta della Direzione regionale.

Lo scioglimento del SASP è deliberato ai sensi della normativa vigente; per la devoluzione del patrimonio del S.A.S.P. si applicano le disposizioni vigenti in materia.

TITOLO 10 – MODALITA' DI CONVOCAZIONE E QUORUM DELLE DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI DEL S.A.S.P.

Art. 37) Assemblea regionale e Assemblea di Stazione

Le Assemblee sono convocate con qualsiasi mezzo, anche telematico, che dia prova dell'avvenuta ricezione, la cui spedizione sia effettuata almeno quindici giorni prima della data della riunione. In caso di motivata urgenza, l'avviso di convocazione, con le medesime modalità, dovrà essere inviato almeno cinque giorni prima della data prevista per la riunione. Le assemblee possono tenersi anche con modalità telematica, con le necessarie ed opportune cautele.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione della data, del luogo e dell'ordine del giorno dell'Assemblea, sia in prima sia in seconda convocazione là ove previsto.

L'avviso deve, altresì definire se trattasi di Assemblea ordinaria o straordinaria. Hanno diritto di voto nelle assemblee tutti gli associati iscritti nel relativo libro.

L'Assemblea regionale nomina un segretario che dovrà redigere il relativo verbale da tenersi nell'apposito libro dei verbali. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea. Ogni socio può trarre copia del verbale, comprensivo delle eventuali deliberazioni assunte, con semplice richiesta scritta al rispettivo organo di riferimento.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è legalmente costituita quando sono presenti due terzi degli aventi diritto e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Nel caso di seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è valida quando sono presenti metà più uno degli aventi diritto e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea regionale ordinaria di carattere elettivo è legalmente costituita solo in prima convocazione con metà più uno degli aventi diritto ed elegge con votazioni separate a scrutinio segreto le cariche di Presidente e dei Vice Presidenti che devono raggiungere metà più uno dei voti dei presenti.

Le altre Assemblee ordinarie, ovvero anche il Consiglio di Zona di carattere elettivo, sono legalmente costituite solo in prima convocazione con metà più uno degli aventi diritto ed eleggono con votazioni separate a scrutinio segreto le rispettive cariche elettive che devono raggiungere metà più uno dei voti dei presenti, ovvero devono essere effettuate più votazioni sino al raggiungimento del quorum previsto.

Nel caso di deliberazioni concernenti l'approvazione o la variazione statutaria l'Assemblea straordinaria è legalmente costituita sia in prima che in seconda convocazione quando sono presenti due terzi degli aventi diritto e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei due terzi dei presenti.

Nel caso di deliberazioni concernenti lo scioglimento di una Stazione l'Assemblea straordinaria è legalmente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza dei tre quarti dei soci aventi diritto e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei tre quarti dei presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera inoltre su questioni di particolare rilevanza ed importanza strategica o su fatti contingenti di assoluta gravità; in tal caso i quorum costitutivi e deliberativi sono quelli previsti per le variazioni statutarie.

E' ammesso il voto per delega scritta ad altro componente dell'Assemblea nelle modalità specificate nel regolamento generale, ciascun componente l'Assemblea non può avere più di una delega.

In caso di mancata convocazione da parte dell'organo preposto, la convocazione dell'Assemblea può essere richiesta da un decimo degli aventi diritto, ovvero è convocata dall'organo gerarchicamente superiore con le identiche modalità, ovvero dall'Organo di Controllo.

Per quanto non espressamente richiamato si rimanda al Regolamento generale del C.N.S.A.S.

Art. 38) la Direzione regionale ed il Consiglio di Zona

La Direzione Regionale e il Consiglio di Zona vengono convocati con le stesse modalità di cui all'articolo precedente, ma con preavviso di giorni 7. La riunione della Direzione regionale può essere svolta anche in video o teleconferenza, e così pure il consiglio di zona.

In prima convocazione i predetti organi sono legalmente costituiti quando sono presenti due terzi degli aventi diritto e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Nel caso di seconda convocazione del Consiglio è valida quando sono presenti metà più uno degli aventi diritto e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Nel caso di commissariamenti di una Stazione o di una Delegazione le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei due terzi dei presenti.

È ammesso il voto per delega scritta, ma ciascun componente non può avere più di una delega.

In caso di mancata convocazione da parte dell'organo preposto, la convocazione dell'Assemblea può essere richiesta da un decimo degli aventi diritto, ovvero è convocata dall'organo gerarchicamente superiore con le identiche modalità, ovvero dall'Organo di Controllo.

Ogni socio può trarre copia del verbale, comprensivo delle eventuali deliberazioni assunte, con semplice richiesta scritta al rispettivo organo di riferimento, ovvero anche al Presidente regionale.

TITOLO 11 – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 39) Lodo arbitrale

Per qualunque controversia tra soci del C.N.S.A.S., tra soci ed organi del C.N.S.A.S. e tra stessi organi del C.N.S.A.S., esaurita la fase conciliativa obbligatoria innanzi al Collegio nazionale dei Probiviri, oltre che per le impugnazioni dei provvedimenti definitivi disciplinari, di perdita della qualità di socio e di scioglimento di un Servizio regionale, di una Zona o di una Stazione è esclusivamente ammesso ricorso ad un Collegio di arbitri che procede a norma degli artt. 806 e seguenti del c.p.c.

La nomina degli arbitri avviene ai sensi dell'art. 810 del c.p.c. e il terzo arbitro è nominato dai due arbitri nominati dalle parti oppure, ove ciò non sia

possibile, dal Presidente del Tribunale di Milano. L'arbitrato avrà luogo a Milano.

Le spese per la costituzione ed il funzionamento del Collegio arbitrale sono anticipate dalla parte che chiede l'intervento e definitivamente regolate dal foro arbitrale in base alla soccombenza.

Art. 40) Norme di rinvio

Per quanto non contemplato dal presente Statuto, si rimanda allo Statuto ed al Regolamento generale del C.N.S.A.S., al regolamento disciplinare del C.N.S.A.S. ed al regolamento di conferimento incarico ai soci del C.N.S.A.S., oltre che alla vigente legislazione di riferimento.

ALLEGATO SUB A

Sfondo giallo: pantone n. 123 C in separazione giallo 100% Magenta 25%.

Scritta esterna nera: CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO con bandiera italiana (verde pantone 355 C, ciano 95% giallo 100%; bianco; rosso pantone n°16 185 C in separazione Magenta 100% giallo 100%;

All'interno: Croce bianca con bordo rosso pantone n° 185 C in separazione Magenta 100% giallo 100%;

Al centro: scudetto di colore blu pantone reflex blu, ciano 100% Magenta 100%; stella bianca;

scritta CLUB ALPINO ITALIANO blu su sfondo bianco; dallo scudetto fuoriescono piccozza sul lato sinistro, cannocchiale e corda sul lato destro; al di sopra aquila stilizzata su sfondo bianco.

In originale firmato:

DANIELE FONTANA

GIANDOMENICO BONITO - Notaio.

ALLEGATO "A"



Daniela Ferraresi

Elia



* * * *

COPIA INFORMATICA

(artt. 22 D.lgs. 82/2005 e 68-ter L. 89/1913)

Certifico io sottoscritto, dott. GIANDOMENICO BONITO, Notaio in Torino, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato n. di serie 3142, vigente fino al 17 settembre 2023, rilasciato da "Consiglio Nazionale del Notariato Qualified Certification Authority"), che la presente copia redatta su supporto digitale è conforme al documento originale redatto su supporto analogico, conservato nella raccolta dei miei atti e firmato a norma di legge.

La presente copia informatica sostituisce ad ogni effetto di legge l'originale formato su supporto analogico (art. 22, comma 4, D.lgs. 82/2005).

Si rilascia ad uso fiscale.

Torino, 4 novembre 2020



Firmato digitalmente da
GIANDOMENICO BONITO
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
TORINO:80083440018